Corso di Aggiornamento in tema di condominio

Aspetti fiscali

dott. Edoardo Billi Dottore commercialista – Revisore Legale edoardobilli@commercialisti.fi.it

Argomenti

1. Adempimenti in qualità di Sostituto d'Imposta

- a) Gestione ritenute d'acconto
- b) Versamento Ritenute d'acconto (F24)
- c) Certificazione Unica
- d) Modello 770

2. Altri adempimenti

- a) Certificazione dei redditi sulle parti comuni
- b) IMU sulle parti Comuni
- c) Quadro AC
- 3. Agevolazioni fiscali per interventi edilizi a miglioramento dei propri immobili

Prima Parte

Adempimenti in qualità di Sostituto d'imposta

Il condominio può avere a che fare con:

- Lavoratori dipendenti del condominio (custode,...)
- Professionisti con o senza Cassa Previdenziale (Commercialista, Avvocato, Ingegnere...)
- Collaboratori occasionali
- Imprese per contratti di appalto di opere e servizi (manutenzione caldaie, ristrutturazione dell'edificio, impresa di pulizie, ...)

Definizione

Il sostituto d'imposta è un soggetto che **sostituisce** in tutto o in parte il **contribuente** nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, **trattenendo le imposte** dovute sui compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente **versandole allo Stato**.

Il contribuente di cui sopra prende il nome di **Sostituito** ovvero chi pone in essere il presupposto d'imposta.

a) Gestione Ritenute d'acconto

Lavoratori dipendenti (art. 23, DPR 600/73)

In caso di pagamenti a favore di dipendenti (es. retribuzione corrisposta al custode), il condominio effettua:

- le ritenute fiscali e
- le trattenute previdenziali

previste dalla legge in materia di lavoro dipendente ed è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal diritto del lavoro (tenuta dei libri obbligatori).

PS: «Solitamente si ha il supporto da parte di un Consulente del Lavoro.»

ESEMPIO di BUSTA PAGA base

Retribuzione Lorda	1.500,00 €	←
INPS c/Lavoratore	135,00 €	4 135,00 € = 1.500 x 9%
Imponibile Fiscale	1.365,00 €	•
IRPEF (23%)	313,95 €	313,95 € = 1.365 x 23%
Netto corrisposto	1.051,05 €	

Liberi professionisti (art. 25, DPR 600/73)

Sono generalmente soggetti a **ritenuta d'acconto** i redditi di **lavoro autonomo**, salvo applicazione di regimi particolari (ad es. **Regime Forfettario**).

La ritenuta è il **20% del compenso**, però ATTENZIONE!!!


Liberi professionisti (art. 25, DPR 600/73)

Ai Professionisti con **Cassa Previdenziale di appartenenza** (solitamente quelli con Albo) **non** si applica la ritenuta d'acconto sulla rivalsa del 4%.

Ai professionisti iscritti alla **Gestione Separata** (perché senza Cassa Previdenziale di appartenenza) si applica la **ritenuta d'acconto anche sulla rivalsa INPS**.


ESEMPIO di NOTULA con Cassa Previdenziale

Compenso	1.000,00 €
C.A.P. 4%	40,00 €
Totale Imponibile IVA	1.040,00 €
IVA 22%	228,80 €
Totale Fattura	1.268,80 €
Ritenuta d'acconto	200,00 €
Netto da corrispondere	1.068,80 €



ESEMPIO di NOTULA senza Cassa Previdenziale

Compenso	1.000,00 €
Rivalsa INPS 4%	40,00 €
Totale Imponibile IVA	1.040,00 €
IVA 22%	228,80 €
Totale Fattura	1.268,80 €
Ritenuta d'acconto	208,00 €
Netto da corrispondere	1.060,80 €



ESEMPIO di NOTULA con Regime Forfetario

Compenso	1.000,00 €
C.A.P. 4%	40,00 €
Totale Fattura	1.040,00 €

Operazione effettuata ai sensi dell' art. 1 c. 100 L. 24/12/2007 n. 244 e dell' art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6/07/2011 n.98. Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a bitolo di acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva come previsto dal provvedimento Agenzia Entrate 22/12/2011 prof. 158520.

Occorre apporre sul seguente documento marca da bollo di euro 2,00

Tale fattura non prevede né applicazione dell' IVA e né della ritenuta di acconto, pertanto sarà uguale nei confronti sia si un soggetto privato sia di un soggetto con partita IVA.

Compensi per prestazioni occasionali (art. 25, DPR 600/73)

La **prestazione** occasionale è uno strumento utilizzato dai soggetti che vogliono intraprendere **attività professionali** in modo **non abituale e non continuativo** bensì **saltuario e sporadico** (art. 67, co. 1, lett. l, TUIR).

Per esempio l'amministratore di condomino di un piccolo condominio!

La ritenuta d'acconto è del **20**% e si applica **sul compenso**.

ESEMPIO di RICEVUTA per Compenso occasionale

Compenso	1.000,00 €	
Ritenuta d'acconto	200,00 €	200 € = 1.000 x 20%
Netto da corrispondere	800,00 €	

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il sottoscritto nato a il e residente

ain	Via		n, codice fiscal
		DICHIARA	
di ricevere dalpartita iva			
Descrizione			Importo
Competenze concordate			Euro
Ritenuta d'acconto 20%			Euro
Trattenuta INPS (da calcolare al superam	ento di	euro 5.000,00)	Euro
Netto a pagare			Euro

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:

- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73;
- non è soggetto al regime Iva a norma dell'art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- è assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale supera/non supera i 5.000,00 euro.

Luogo e data,

In fede

Contratti d'appalto di opere e servizi (art. 25ter, DPR 600/73)

Il condominio è tenuto ad **operare e versare**, in qualità di sostituto d'imposta, una **ritenuta d'acconto del 4**% sui **corrispettivi** relativi a **contratti di appalto di opere o servizi** resi da terzi nell'esercizio dell'attività di impresa.

La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali esercitate non abitualmente. I cd. «*compensi occasionali commerciali*» (art. 67, co. 1, lett. i, TUIR).

Quali sono?

Contratti d'appalto di opere e servizi


Ad esempio:

- ✓ manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure
- ✓ esecuzione di attività di pulizia,
- ✓ manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, apparecchi citofonici e video;

- ✓ manutenzione sistema antincendio
- √ imbiancature
- ✓ spurghi
- √ disinfestazioni
- **√** ...

ESEMPIO di FATTURA

Manutenzione Caldaia	3.500,00 €
IVA 22%	770,00 €
Totale Fattura	4.270,00 €
Ritenuta d'acconto	140,00 €
Netto da corrispondere	4.130,00 €



Fattura Nome della tua Impresa

DATA: 1/1/2002 FATTURA # 100 PARTITA IVA

Slogan della tua Impresa

Indirizzo Città, Stato, CAP Telefono 123.456.7890 Fax 123.456.7891

Nome Impresa Indirizzo Cittò, Stato, CAP Telefono

Commenti o Istruzioni Speciali:

NUMERO ORDINE DI ACQUISTO		
		Dovuto al ricevimento

IPORTO	IME	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	S			
	S			
	\$			
	S			
	\$			
	\$			
	\$			
	S			
	\$			
	\$	SUBTOTALE		
8.60		ALIQUOTA		
		IMPOSTA SULLE VENDITE		
		SPEDIZIONE E CONSEGNA		
	\$	TOTALE		

Emettere tutti gli assegni pagabili al **Nome della tua Impresa** Per qualsiasi domanda in riferimento alla presente fattura, si prega di contattare Nome, Numero di Telefono, Email

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Contratti d'appalto di opere e servizi

Sono esclusi dall'obbligo di ritenuta del 4% i compensi corrisposti per:

- ✓ Contratti di somministrazione energia elettrica, acqua, gas (cd. Utenze);
- ✓ Contratti di assicurazione;
- ✓ Compensi corrisposti a persone che adottano regimi fiscali agevolati.

Circ. 7/E/2007

Contratti d'appalto di opere e servizi

La ritenuta del 4% non si applica:

- ✓ Sui corrispettivi pagati per **forniture di beni con posa in opera**, qualora la posa in opera assuma **funzione accessoria** rispetto alla cessione del bene;
- ✓ Sulle somme corrisposte alle imprese ed ai professionisti che i condomini pagano mediante bonifici bancari/postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. (per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta effettuata dagli intermediari finanziari, pari al 8%).

b) Versamento Ritenute d'acconto

Versamento delle ritenute mediante modello F24

Le ritenute d'acconto devono:

- essere versate
- mediante modello F24
- intestato al condominio,
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.



Versamento delle ritenute mediante modello F24

Le ritenute del 4% operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, opere e servizi devono essere versate periodicamente quando il relativo ammontare raggiunge l'importo di euro 500.

Il condominio, ove non sia raggiunto il predetto limite, è **comunque tenuto al versamento** delle ritenute entro il **30 giugno** e il **20 dicembre** di ogni anno.

(art. 25 ter, co. 2bis, DPR 600/1973)


Versamento delle ritenute mediante modello F24

Sono attualmente validi i seguenti codici tributo:

- ✓ 1001 per le ritenute sulle retribuzioni per lavoro dipendente;
- ✓ 1040 per le ritenute sui compensi di lavoro autonomo;
- ✓ 1019 per le ritenute 4% in relazione a percipienti soggetti passivi dell'IRPEF (es. ditte individuali);
- ✓ 1020 per le ritenute 4% in relazione a percipienti soggetti passivi dell'IRES (es. società di capitali);


Lavoro autonomo

Compenso	1.000,00 €
C.A.P. 4%	40,00 €
Totale Imponibile IVA	1.040,00 €
IVA 22%	228,80 €
Totale Fattura	1.268,80 €
Ritenuta d'acconto	200,00 €
Netto da corrispondere	1.068,80 €




Lavoro dipendente

Retribuzione Lorda	1.500,00 €
INPS c/Lavoratore	135,00 €
Imponibile Fiscale	1.365,00 €
IRPEF (23%)	313,95 €
Netto corrisposto	1.051,05 €



Contratti d'appalto

Manutenzione Caldaia	3.500,00 €
IVA 22%	770,00 €
Totale Fattura	4.270,00 €
Ritenuta d'acconto	140,00 €
Netto da corrispondere	4.130,00 €



Omesso, parziale o tardivo pagamento

In caso di **tardivo**, **parziale o omesso versamento** dell'imposta è prevista una **sanzione pari al 30%.**

Prima di arrivare al 30% l'Agenzia delle Entrate ricorre alla *compliance* e poi all'avviso bonario con sanzione al 10%.

Anche il condominio può sanare la violazione con sanzioni ridotte tramite l'istituto del **Ravvedimento Operoso** (art. 13, D.Lgs. 472/97).

Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso

Con il «Ravvedimento operoso» è possibile **regolarizzare omessi o insufficienti versamenti** e altre irregolarità fiscali, beneficiando della **riduzione delle sanzioni**.

Gli errori, le omissioni ed i versamenti carenti possono essere **regolarizzati eseguendo** spontaneamente il pagamento:

- 1. dell'imposta dovuta
- 2. degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)
- 3. della sanzione in misura ridotta.

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento è efficace e la sanzione può essere ridotta sempreché non sia stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento.

	Sanzione	Limiti temporali	
Ravvedimento sprint	0,1 % per ogni giorno	entro 14 giorni dall'omissione	Art. 13, co. 1, D.Lgs 471/97
Ravvedimento breve	1,50 % (1/10 del minimo)	entro 30 giorni	Art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs 471/97
Ravvedimento intermedio	1,67 % (1/9 del minimo)	entro 90 giorni	Art. 13, co. 1, lett. a- bis), D.Lgs 471/97
Ravvedimento lungo	3,75 % (1/8 del minimo)	Entro il termine della dichiarazione relativa all'imposta	Art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs 471/97
Ravvedimento lunghissimo 1	4,29 % (1/7 del minimo)	Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo	Art. 13, co. 1, lett. b- bis), D.Lgs 471/97
Ravvedimento lunghissimo 2	5,00 % (1/6 del minimo)	Entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo	Art. 13, co. 1, lett. b- ter), D.Lgs 471/97

	Sanzione	Limiti temporali	
Ravvedimento post contestazione	6,00 % (1/5 del minimo)	Dopo la contestazione della violazione	Art. 13, co. 1, lett. B- quater) D.Lgs 471/97

Interessi sul ravvedimento

Quando si ricorre all'istituto del ravvedimento in fase di determinazione della somma da versare occorre calcolare gli interessi.

Gli interessi dovuti vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Negli ultimi anni è stato modificato.

Interessi sul ravvedimento

- > 2023 è pari a 5%
- > 2022 era pari all'1,25%
- > 2021 era pari allo 0,01%
- > 2020 era pari allo 0,05%
- > 2019 era pari allo 0,8%
- > 2018 era pari allo 0,3%

Certificazione Unica e Mod. 770

Sostituto d'imposta

A partire dal 2017 la dichiarazione dei sostituti d'imposta si suddivide in due componenti autonome quali:

- Certificazione Unica (CU)
- Modello 770

Sostituto d'imposta

c) CU - Certificazione Unica

I sostituti d'imposta devono:

- ✓ trasmettere in **VIA TELEMATICA** all'A.d.E. le certificazioni relative a:
 - redditi di lavoro dipendente
 - redditi di lavoro autonomo
 - redditi diversi
 - ritenute sui corrispettivi all'appaltatore
- ✓ rilasciare al percipiente la certificazione trasmessa.

La certificazione deve contenere i dati del percipiente e il dettaglio delle somme erogate, della relativa causale e delle ritenute operate.



Antrate	2	Co	dice fiscale		Ш		П	83				
TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento		Sostituzione					Ħ	Ev	enti e	eccez	iona
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale											
	Cognome o Denominazione			Nome								
	Telefono o fax prefisso numero	Indirizzo di pos	ta elettronica									
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale		Codice o	arica	Codice	fiscale :	societă (o ente d	dichiaran	he	1	1
Casi particolari	Cognome			Nome								
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni	Quadro CT	FII	RMA								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato											
Riservato all'incaricato											115	

	Codice fiscale del percipie	iente			Mod. N.
Lavoro autono	<u>imo</u>		CERTIFICAZIONE LAVORO	O AUTONOMO, PROVVIGIONI I	E REDDITI DIVERSI
	DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE	Cousole			
	DATI FISCALI	1	Anno Anticipazione 2 2023 3	Animontare lordo corrisposto 1.000	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
Compenso	1.000,00 €	Codios	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
C.A.P. 4%	40,00 €	Codice 6	7	1.000	200
Totale Imponibile IVA	1.040,00 €		Ritenute a titolo d'imposta	Riterrute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto
IVA 22%	228,80 €		L		[]
Totale Fattura	1.268,80 €		Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto
Ritenuta d'acconto	200,00 €		Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
Netto da corrispondere	1.068,80 €		16	<u>Г</u>	18
			Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Riterate rimborsate

	Codice fiscale del percipien	le			Mod. N.
Regime Forfettai	<u>rio</u>		CERTIFICAZIONE LAVORO	O AUTONOMO, PROVVIGIONI I	REDDITI DIVERSI
	DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE	Cousole			
	DATI FISCALI		Anne Anticipazione 2 2023 3	Ammontore lordo corrisposto 1.000	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
Compenso	1.000,00 €	Codice 6 7	Altre somme non soggette a ritenuta 7 1.000	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto
C.A.P. 4%	40,00 €		Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto
Totale Fattura	1.040,00 €		Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto
			Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
			Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Riterate rimborsate

	Codice fiscale del percipien	te			Mod. N.		
Contratto d'appo	<u>alto</u>	CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI					
	DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE	Cousole W					
	DATI FISCALI		Anno Anticipazione 2 2023 3	Anumontare lardo carrisposta 4 3.500	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		
Manutenzione Caldaia	3.500,00 €	Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile 3.500	Ritenute a titolo d'acconto 140		
IVA 22%	770,00 €	11	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute scapese	Addizionale regionale a titolo d'acconto		
Totale Fattura	4.270,00 €		10	¹¹	12		
Ritenuta d'acconto	140,00 €		Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto		
Netto da corrispondere	4.130,00 €		L	L	L		
			Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti		
			Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Riterate rimborsate		

Termine di presentazione ordinario

Il modello deve essere trasmesso:

16/03/a+1	Trasmissione telematica del modello all'A.d.E. da parte del sostituto d'imposta

16/03/a+1 Consegna del modello (sintetico) al sostituito da parte del sostituto d'imposta.

31/10/a+1 Trasmissione telematica delle CU contenenti i redditi esenti e non dichiarabili con 730 (*)

Entro 12 gg dalla richiesta del dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

* Differimento della trasmissione

La trasmissione telematica delle CU contenenti i seguenti redditi (cioè quelli **esenti** o **non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione del 770 (entro il 31/10/a+1).

- Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;
- Compensi erogati a contribuenti forfetari o a minimi, ancorché non assoggettati a ritenuta;
- Provvigioni;
- Corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- Redditi esenti

Nelle istruzioni relative alla certificazione unica 2023 pubblicate dall'Agenzia delle Entrate è previsto che essa debba contenere anche somme e compensi corrisposti a contribuenti minimi e forfettari.

CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all'articolo 1, della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Certificazione Unica - Sanzioni (L. 208/15, D.Lgs. 158/15, D.Lgs. 151/15)

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta.

Tuttavia, se la certificazione è correttamente **trasmessa entro 60 giorni** dal termine di presentazione, la **sanzione è ridotta** ad 1/3 (33,33 € per ciascuna certificazione), con un massimo di 20.000 euro.

Oltre questo termine **non è possibile** «**ravvedersi**» relativamente all'omesso/tardivo invio. (!!!)


Consiglio comunque di inviarle!

d) Modello 770

Tramite questa dichiarazione annuale si comunicano, in **VIA TELEMATICA** all'A.d.E. i dati relativi alle ritenute operate e versate in ciascun periodo di imposta su:

- ✓ redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- ✓ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- ✓ Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

Quadro ST



Compresenza del Consulente del Lavoro e dell'Amministratore

E' prevista la facoltà di inviare i dati separatamente in più flussi.

In tal caso vige l'obbligo di **indicare il codice fiscale dell'altro** intermediario che invia la restante parte con in aggiunta l'indicazione delle tipologie di ritenute che l'altro intermediario compilerà sul proprio modello.

Termine di presentazione ordinario

Il modello deve essere trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Termine di presentazione tardivo

I soggetti che non hanno provveduto alla trasmissione entro i termini di scadenza possono procedere alla sua trasmissione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria per ricorrere all'invio tardivo e al ravvedimento operoso senza incorrere all'omessa dichiarazione.

Oltre all'invio del modello 770 entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l'invio telematico occorre versare la sanzione di 25,00 euro relativa al ritardato invio della dichiarazione (1/10 di 250 euro nel caso in cui non vi siano ritenute da versare).

Dichiarazione infedele

Se l'ammontare di compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell'importo delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

A questa sanzione è applicata:

- una maggiorazione del 50% quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di **documentazione falsa**, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- ridotta di 1/3 se l'ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute dovute e comunque inferiore a 30.000 €

Dichiarazione omessa

Nel caso di **omessa presentazione** del modello 770, si applica la **sanzione amministrativa** dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258.

Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.

Dichiarazione omessa ma ritenute regolarmente versate

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme sono state **regolarmente versate ma non dichiarate**, si applica la **sanzione amministrativa** da euro 250 a euro 2.000.

Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Dichiarazione omessa

Si configura il reato di omessa dichiarazione del modello 770 (ex co. 1-bis, art. 5 e co. 2, art. 5, D. Lgs. n. 74/2000):

- ✓ in caso di presentazione telematica oltre il 90° giorno dalla scadenza del termine e
- ✓ nel caso in cui le ritenute operate e non versate superino i 50.000 mila euro.

Trattenute effettuate ma non versate

È punita con la reclusione da sei mesi a due anni il mancato versamento dei contributi trattenuti e non versati.

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate prevede una **soglia di punibilità di 150.000 euro.**

Seconda parte

Altri adempimenti

Altri adempimenti

a) Certificazione dei redditi

Reddito delle parti comuni

Il Condominio potrebbe percepire redditi prodotti dalle parti comuni. Ad esempio

- ✓ casa condominiale locata o
- ✓ spazi pubblicitari

Il Condominio non è un soggetto passivo d'imposta

Il condominio nonostante sia soggetto ad obblighi tributari, non è un soggetto passivo d'imposta;

Il Condominio non è un soggetto passivo d'imposta

Il condominio nonostante sia soggetto ad obblighi tributari, non è un soggetto passivo d'imposta;



pertanto, **non** è un soggetto passivo autonomo (anche se ha C.F. ed agisce da sostituto d'imposta);

Il Condominio non è un soggetto passivo d'imposta

Il condominio nonostante sia soggetto ad obblighi tributari, non è un soggetto passivo d'imposta;



pertanto, **non** è un soggetto passivo autonomo (anche se ha C.F. ed agisce da sostituto d'imposta);



di conseguenza, le imposte gravanti sulle parti comuni sono a carico dei singoli condomini, soggetti passivi pro-quota in base ai millesimi.

Reddito delle parti comuni

- ✓ A tal fine, l'amministratore rilascia apposita certificazione ai condomini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi.
- ✓ L'eventuale atto di accertamento del fisco andrà notificato al singolo condomino pro-quota.

Altri adempimenti

b) IMU

Calcolo e pagamento dell'imposta

Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili.

L'IMU è dovuta anche sugli immobili in comproprietà condominiale, quali ad esempio:

- ✓ i locali per la portineria e
- √ l'alloggio del portiere,
- ✓ il locale per le assemblee,
- ✓ la lavanderia,
- ✓ il locale per la caldaia e
- ✓ altri locali in comune...

... che sono autonomamente identificati al catasto e dotati di una rendita catastale.

Versamento dell'imposta

Spetta all'amministratore di condominio il versamento dell'imposta, prelevando «l'importo necessario al pagamento dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».

L'acconto scade il 16 giugno ed il saldo il 16 dicembre di ciascun anno.

L'acconto è pari al 50% dell'imposta annuale, calcolata applicando le aliquote e le eventuali detrazioni dell'anno precedente.

E' possibile utilizzare le aliquote dell'anno in corso se sono state deliberate dal Comune prima del 16 giugno.

Parti comuni ed aliquote

Le **parti comuni** non presentano alcun **vincolo di pertinenzialità** con l'abitazione del singolo condomino, **essendo di proprietà comune** ad una pluralità di soggetti, e pertanto andrà applicata l'**aliquota fissata dal Comune** in cui è ubicato l'edificio.

Dichiarazione IMU

Spetta all'amministratore il compito di presentare l'eventuale dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto (variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non conoscibili dal Comune in cui si trova l'immobile).

Sanzioni e ravvedimento - Versamento

In caso di tardivo, parziale o omesso versamento dell'imposta è prevista una sanzione pari al 30%.

Anche il condominio può sanare la violazione con sanzioni ridotte tramite l'istituto del **Ravvedimento Operoso** (art. 13, D.Lgs. 472/97).

Però...

A differenza dei tributi erariali, l'IMU e la TASI possono essere ravvedute **entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo**. Cioè al massimo è applicabile il cd. «Ravvedimento Lungo» (sanzione 30% / 8 = 3,75%); dopodiché la sanzione sarà piena al 30%.

Sanzioni e ravvedimento - Dichiarazione

La dichiarazione IMU scade il 30 giugno dell'anno successivo all'evento da dichiarare.

Entro i successivi 90 giorni si rientra nel periodo di cd «dichiarazione tardiva» pagando una sanzione ridotta a 1/10 del minimo (51 euro / 10 = 5 euro).

In caso di omessa dichiarazione è prevista la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di 51 euro.

c) Quadro AC

Altri adempimenti - Quadro AC

Nel quadro AC l'amministratore **deve indicare**:

- ✓ i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale;
- ✓ il codice fiscale del condominio (se amministra più condomini va compilato un quadro AC per ogni condominio);
- ✓ l'importo complessivo dei beni/servizi acquistati dal condominio ed i dati identificativi di ciascun fornitore;
- ✓ i dati identificativi (catastali) del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni condominiali.

Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è stato **eliminato l'obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara**. A decorrere dal 2011 l'amministratore indica nel quadro AC i dati catastali del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.

Altri adempimenti - Quadro AC

Nel quadro AC **non devono** essere comunicati:

- ✓ dati relativi alle forniture di acqua, gas, energia elettrica;
- ✓ acquisti di beni e servizi che risultino, al lordo dell'iva, non superiori complessivamente ad euro 258,23 per singolo fornitore;
- ✓ le forniture relative a pagamenti soggetti a ritenute alla fonte, in quanto già compresi nel modello 770.

Altri adempimenti - Quadro AC

Per ciascun fornitore devono essere indicati:

- ✓ i dati identificativi e
- ✓ l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Altri adempimenti - Quadro AC

Modalità di trasmissione

Il Quadro AC è un quadro della dichiarazione dei redditi dell'amministratore di Condominio.

Se l'amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello Redditi PF 2023 con le relative modalità e i termini.

Se l'amministratore ha invece presentato del modello 730/2023 avvalendosi dell'assistenza fiscale, dovrà presentare la comunicazione

- compilando il Quadro K del modello 730,
- oppure presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del modello Redditi PF 2023.

Altri adempimenti - Quadro AC

Sanzioni

In caso di **mancata presentazione** del quadro AC da parte dell'amministratore, quest'ultimo è soggetto a una sanzione compresa tra 258 € a 2.065 €.

Terza Parte

Agevolazioni fiscali per interventi edilizi

Precompilata

Superbonus al 110%

Tempistiche

La detrazione del 110% prevista dal Decreto Rilancio spetta per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

La Legge di bilancio 2021 (Legge n.178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 Giugno 2022 e, in determinate situazioni, al 31 Dicembre 2022 o 30 Giugno 2023.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato il Superbonus con rimodulazione dell'aliquota della detrazione.

Aliquote detrazione

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023

- > se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022;
- > se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;
- > nell'ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

La data della delibera assembleare deve essere certificata dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

In assenza delle indicate condizioni, i condomini potranno beneficiare, nel 2023, del Superbonus 90% (anziché 110%).

Aliquote detrazione

- > 70% per le spese sostenute nel 2024
- ➤ 65% per le spese sostenute nel 2025

Nel 2024 e nel 2025, i contribuenti potranno solo usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi.

Ambito oggettivo

Il superbonus spetta per specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, i **c.d 'interventi trainanti'**.

Detti interventi trainanti attivano la maxi detrazione anche per interventi realizzati congiuntamente e, per questo, definiti 'trainati'.

Ambito oggettivo

Interventi trainanti:

- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici

Ambito oggettivo

Interventi trainati:

- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Tali interventi beneficiano della maxi detrazione del 110% solo se attivati **congiuntamente** agli interventi **trainanti.**

In mancanza di tale requisito gli interventi seguiranno le disposizioni già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all'85%.

Caratteristiche e detraibilità

Con il D.L 6 Agosto 2020, c.d 'Decreto Requisiti', sono state stabilite le **caratteristiche tecniche degli interventi** ed i relativi **massimali di costo**, da considerare nella verifica di congruità delle spese sostenute.

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa effettuata dal 01 gennaio 2022

Caratteristiche e detraibilità

Con il D.L 11/2023, c.d 'Decreto Cessione', è stata concessa la facoltà di spalmare in 10 anni la detrazione.

Può essere esercitata solo con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2022.

Il meccanismo viene incontro alle esigenze di chi non riesce a cedere il credito fiscale e non ha la capienza fiscale sufficiente per utilizzare l'intera detrazione in quattro anni.

Per accedere a questa chance nella dichiarazione 2023 non dovrà essere indicata la prima rata.

Interventi su parti comuni condominiali

Gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali devono essere approvati con deliberazione dell'assemblea del condominio:

- con la maggioranza dei presenti;
- che rappresentano almeno 1/3 del valore dell'edificio.

... segue

Il beneficio compete con riferimento all'**anno di effettuazione del bonifico** da parte dell'amministratore del condominio.

La detrazione spetta al **singolo condomino**

- nel limite della quota a lui imputabile in base alle tabelle millesimali,
- a condizione che la quota sia stata **effettivamente versata** al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

... segue

In capo all'amministratore ricade la responsabilità di effettuare lo speciale bonifico per la ristrutturazione c.d 'bonifico parlante'.

Qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato", o non siano stati indicati tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione di atto notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa (Circolare 18.11.2016 n. 43)".

Precompilata

Recupero del patrimonio edilizio

Precompilata - Recupero Patrimonio Edilizio

Tempistica

L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Precompilata - Recupero Patrimonio Edilizio

Ambito oggettivo

Le detrazioni previste sono le seguenti:

- ✓ Interventi edilizi (manutenzione ordinaria solo sul parti comuni del condominio manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni);
- ✓ Acquisto di box auto di proprietà comune,
- ✓ Acquisto di unità immobiliari siti in immobili completamente ristrutturati da imprese di costruzione e cooperative edilizie (detrazione calcolata sul 25% del prezzo di acquisto)

Precompilata - Recupero Patrimonio Edilizio

Interventi su parti comuni condominiali

È possibile **detrarre dall'Irpef** una parte degli oneri sostenuti per **ristrutturare** le **parti comuni** degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio compete con riferimento **all'anno di effettuazione del bonifico** da parte dell'amministratore del condominio.

La detrazione spetta al **singolo condomino**

- nel limite della quota a lui imputabile in base alle tabelle millesimali,
- a condizione che la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali

Precompilata

Risparmio energetico

L'agevolazione fiscale sul risparmio energetico consiste in una detrazione dall'Irpef del 65% (ma per alcune tipologie di intervenenti anche al 50%) delle spese sostenute, con limiti massimi di spesa variabili in funzione dell'intervento eseguito.

Ambito oggettivo

Sono riconosciute **detrazioni per spese** sostenute relative a:

- ✓ riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- ✓ miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni pavimenti finestre, comprensive di infissi);
- ✓ installazione di pannelli solari;
- ✓ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- **√** ...

Detraibilità

Le detrazioni, da **ripartire in 10 rate annuali di pari importo**, variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell'agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

Interventi su parti comuni condominiali

Per la riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali la detrazione spetta nella misura del:

- 70-75% per interventi mediante i quali si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica;
- 80-85% qualora gli interventi di riqualificazione energetica siano effettuati contestualmente a interventi di adozione di misure antisismiche su condomini siti in zone sismiche 1,2 e 3.

... segue

Il beneficio compete con riferimento all'**anno di effettuazione del bonifico** da parte dell'amministratore del condominio.

La detrazione spetta al **singolo condomino**

- nel limite della quota a lui imputabile in base alle tabelle millesimali,
- a condizione che la quota sia stata **effettivamente versata** al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Precompilata

Bonus facciate

Precompilata - Bonus facciate

Tempistica

Il "bonus facciate" è l'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di bilancio 2020 per abbellire gli edifici delle nostre città.

La Legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha esteso l'agevolazione anche alle spese sostenute nel 2021.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31.12.2022 il bonus facciata ma con una modifica della percentuale di detraibilità dal 90% al 60%.

Nessuna proroga per il 2023.

Precompilata - Bonus facciate

Ambito oggettivo

Sono riconosciute **detrazioni** per interventi sulle **facciate esterne degli edifici esistenti**, ubicati nelle **zone territoriali omogenee A e B** o in zone di queste assimilabili in base alle norme locali.

Possono usufruire dell'agevolazione gli interventi sulle strutture opache della facciata:

- ✓ di sola **pulitura o tinteggiatura esterna**;
- ✓ influenti da un punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

Oppure **interventi**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su **balconi**, **ornamenti o fregi**.

Precompilata - Bonus facciate

Detraibilità

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione d'imposta pari al 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale e pari al 60% delle spese sostenute nel 2022.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali.

Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Precompilata

Comunicazione Dati per le Detrazioni

Comunicazione dei dati ai fini della Precompilata

Obiettivo

Far conoscere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori eseguiti su parti condominiali ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.

Comunicazione dei dati ai fini della Precompilata

A tal fine

Gli amministratori

- ✓ **rilasciano** al condomino la **certificazione delle spese sostenute** da ciascuno, ripartite in base alle tabelle millesimali e
- ✓ trasmettono in via telematica all'A.d.E. i dati relativi alle spese sostenute dal Condominio relative al Recupero del patrimonio edilizio ed al Risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali ripartite in base ai millesimi.

La scadenza è entro il giorno 31 Marzo dell'anno successivo.

Comunicazione dei dati ai fini della Precompilata

Sanzioni

L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 175 del 21 novembre 2014 stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applichino le sanzioni previste dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

- in caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione** dei dati si applica la **sanzione di euro 100 per ogni comunicazione**, con un massimo di euro 50.000 per soggetto;
- nei casi di errata comunicazione, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinariamente fissata per l'invio, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa;
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro i 60 giorni dalla scadenza ordinaria,
 la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di euro 20.000.

Precompilata

Modalità di fruizione alternativa della detrazione fiscale

L'art 121 del D.L n. 34/2020, introduce limitatamente spese sostenute nel 2020 e 2021 per determinati interventi, individuati espressamente dalla norma, la possibilità di optare, alternativamente, in luogo della detrazione, per:

- Un **contributo**, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto** anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta;
- La **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La Legge di Bilancio 2022 proroga l'utilizzo di queste opzioni anche per le spese sostenute nel 2022.

Con il D.L 11/2023 c.d 'Decreto cessione crediti' entrato in vigore il 17 Febbraio 2023 non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi minori.

Sono previste tuttavia delle **proroghe**.

Deroghe per il Superbonus

Se la presentazione della Cilas o la richiesta del permesso di costruire è avvenuta entro il **16 febbraio 2023**, i condòmini possono:

- usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi;
- optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Se la presentazione della Cilas o la richiesta del permesso di costruire è avvenuta **dopo il 16 febbraio 2023**, i condòmini possono solo usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi.

Deroghe per il Superbonus

Nel caso invece di interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici**, il blocco non si applica nel caso in cui al **16 febbraio 2023** risulti **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.**

Deroghe per bonus edilizi 'minori'

Qualora in **data anteriore al 17 febbraio 2023** risulti presentata la richiesta del **titolo abilitativo**, ove necessario.

Deroghe per bonus edilizi 'minori'

Per gli interventi in **edilizia libera** le opzioni esistono in tre casi:

- 1. qualora i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023;
- 2. nel caso in cui i lavori non siano iniziati al 17 febbraio 2023, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito o qualora al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- 3. qualora al 17 febbraio 2023 i lavori non siano iniziati e non risultino versati acconti, deve essere attestato sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che la data dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di **altri soggetti** (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Interventi su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni degli edifici non è necessario che l'opzione per cessione/sconto in fattura sia esercitata dall'intero condominio e pertanto:

- alcuni condomini potranno scegliere di fruire della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, mentre
- altri condomini potranno optare per lo sconto in fattura/cessione del credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione.

D.L 157/2021 - 'Decreto Antifrode'

Il decreto legge "antifrode" (dl 157/2021), confluito poi nella legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), ha introdotto l'obbligo di:

- presentare il visto di conformità;
- l'asseverazione edilizia per accedere ai principali sconti fiscali in ambito edile

Il visto di conformità per gli interventi agevolati da Superbonus (art. 119 dl 34/2020) è **sempre obbligatorio**, anche se si procedere con utilizzo diretto della detrazione.

Eccezioni

Gli unici casi in cui in cui non è necessario il visto di conformità per Superbonus sono i seguenti:

- il contribuente accetta la dichiarazione precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta (generalmente datore di lavoro con il Modello 730);
- sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

D.L 157/2021 - 'Decreto Antifrode'

Nel caso di:

- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%;
- rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90%;
- riduzione del rischio sismico agevolate con il sisma bonus 50-70-75-80-85.

l'attestazione di congruità delle spese a cura di tecnici abilitati rimane:

- ✓ non necessaria se il beneficiario si avvale della normale detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell'ecobonus e del superbonus l'attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso),
- ✓ ma diviene **necessaria** se il beneficiario esercita le **opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.**

D.L 157/2021

Con Provv. N. 312528 l'Agenzia delle Entrate ha recepito le modifiche introdotte dal D.L. 157/2021 ed ha reso disponibile il 'nuovo modello' per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fatture.



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	
Telefono	E-mail
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario) Codice fiscale	
A RENDERE AL CESSION	MA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE ARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO Firma del beneficiario NCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI (o di chi lo rappresenta)
CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	

D.L 157/2021 - 'Decreto Antifrode'

La **Comunicazione** relativa agli **interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici** può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

- a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- b) dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni.

La Comunicazione della cessione del credito per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate".